CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

# Art. 2209-octies c.o.m.

## Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare

A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e' destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.

Versione in vigore dal 15 giugno 2016, non più in vigore dal 31 dicembre 2023 · versione 33

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice dell'ordinamento militare |
| Estremi | Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |
| Parte | III — Ruoli e organici |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2209-octies-disposizioni-transitorie-per-la-destinazione-di-quota-parte-dei/versione/33

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it